

# Superbonus 110%: L'articolato e gli allegati del Decreto Requisiti pubblicato dal MISE

---

7 Agosto 2020

Il Decreto cosiddetto "Requisiti", pubblicato ieri, è stato predisposto dal MISE in riferimento a quanto previsto all'articolo 14, comma 3-ter, del **decreto legge 63/2013** e concerne l'**aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi che accedono al beneficio delle detrazioni**, fissati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, risalenti ormai al 2007 e al 2008.

Nello specifico il decreto è costituito dai seguenti **12 articoli e 9 allegati**.

## **Articolo 1: Oggetto, ambito di applicazione e definizioni**

Definisce l'oggetto e il campo di applicazione del decreto dando elenco dei contenuti inseriti nel provvedimento. Elenca inoltre le definizioni applicabili ai sensi del decreto.

## **Articolo 2: Tipologia e caratteristiche degli interventi**

Enumera nel dettaglio le tipologie di intervento che possono accedere ai benefici concessi dalle detrazioni fiscali oggetto del decreto, e definisce le loro caratteristiche rimandando agli appositi allegati tecnici.

## **Articolo 3: Limiti delle agevolazioni**

Definisce, avvalendosi dell'opportuno allegato tecnico, i limiti delle detrazioni in termini di percentuali, di spesa ammissibile o di detrazione massima, nonché gli anni in cui ripartire la detrazione. Stabilisce, inoltre, che l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima è calcolato secondo quanto riportato

all'allegato B.

## **Articolo 4: Soggetti ammessi alla detrazione**

Definisce i soggetti ammessi ai benefici.

## **Articolo 5: Spese per le quali spetta la detrazione**

Elenca, per ogni tipologia di intervento, le voci di spesa che rilevano al fine della determinazione dei limiti delle agevolazioni. Specifica, inoltre, che le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione energetica, sono ricomprese tra quelle agevolabili.

## **Articolo 6: Adempimenti**

Enumera gli adempimenti che i soggetti ammessi sono tenuti a rispettare per avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di efficientamento energetico.

## **Articolo 7: Attestato di prestazione energetica**

Disciplina i casi in cui è necessaria la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica (APE), per avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di efficientamento energetico. In particolare specifica che per gli interventi ai sensi del Decreto Rilancio, articolo 119, commi 1 e 2, è necessario produrre gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento, rimandando all'allegato A, punto 12 le modalità per la redazione degli attestati per edifici con più unità immobiliari.

## **Articolo 8: Asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni**

Stabilisce che gli interventi che accedono alle detrazioni sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal decreto. L'asseverazione comprende, ove previsto dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Definisce, inoltre, i casi in cui le asseverazioni possono essere sostituite da un'analogha dichiarazione resa dal direttore lavori nell'ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate.

## **Articolo 9: Trasferimento delle quote e cessione del credito**

Definisce i casi relativi alle opzioni della cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ai sensi dall'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 e successive modificazioni, nonché per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ai sensi degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.

## **Articolo 10: Monitoraggio e comunicazione dei risultati**

Disciplina le attività di monitoraggio dei risultati del meccanismo delle detrazioni fiscali assegnate ad ENEA al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e l'efficacia dell'utilizzo delle risorse pubbliche impiegate allo scopo. Stabilisce, inoltre, che ENEA predisponga e trasmetta al Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto tecnico-economico relativo ai risultati dell'anno precedente, anche stimati.

## **Articolo 11: Controlli**

Richiama la vigente disciplina dei controlli di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018 concernente le procedure e modalità per

l'esecuzione dei controlli sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica.

## **Articolo 12: Disposizioni finali ed entrata in vigore**

Disciplina l'entrata in vigore e definisce la casistica in cui taluni interventi siano stati avviati antecedentemente alla stessa.

### **ALLEGATO A**

Definisce i requisiti da indicare nell'asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali.

### **ALLEGATO B**

Riporta la tabella di sintesi degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali di cui al presente decreto, specificando il riferimento legislativo, la detrazione massima o l'importo massimo ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.

### **ALLEGATO C**

Definisce la scheda dati sulla prestazione energetica secondo i dati estratti dagli APE o AQE da compilare esclusivamente per via telematica sull'apposito sito ENEA.

### **ALLEGATO D**

Definisce la scheda informativa che elenca per soggetto beneficiario delle detrazioni e per immobile oggetto di intervento, la tipologie e le caratteristiche tecniche degli interventi realizzati.

### **ALLEGATO E**

Definisce i valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso alle detrazioni

negli interventi di isolamento termico.

## **ALLEGATO F**

Definisce le prestazioni minime che le pompe di calore devono soddisfare per l'accesso alle detrazioni sia nel caso di pompe di calore elettriche che nel caso di pompe di calore alimentate a gas.

## **ALLEGATO G**

Definisce i requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa devono possedere per l'accesso alle detrazioni. In particolare stabilisce che nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, il generatore di calore deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore. In tutti gli altri casi, il generatore di calore a biomassa deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle.

## **ALLEGATO H**

Definisce le modalità di calcolo delle prestazioni minime riportate nell'allegato A, punto 3, che i collettori solari devono possedere per accedere alle detrazioni fiscali.

## **ALLEGATO I**

Definisce i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore ai sensi dell'Allegato A

[Decreto\\_efficienza\\_energetica\\_2020](#)

[decreto-asseverazione-ufficiale](#)

[decreto-asseverazione-ufficiale-allegato-1](#)

[decreto-asseverazione-ufficiale-allegato-2](#)